



Etichettatura dei prodotti alimentari

Stato dell'arte e recenti aggiornamenti

4 ottobre 2023

Cristina Giovannini Luca

Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti

Supporto di primo orientamento per le imprese

- **Prodotti alimentari:** sicurezza ed etichettatura alimentare, etichettatura ambientale, vendita in UE ed esportazione verso Paesi terzi
- **Prodotti non alimentari:** etichettatura comparto moda, prodotti di pelletteria ed energetica, marcatura CE, Codice del Consumo, informazioni metrologiche, cosmetici
- **Commercio internazionale:** contrattualistica e fiscalità internazionale, normativa doganale
- **Proprietà industriale e intellettuale:** marchi e brevetti, design, segreti industriali, diritto d'autore

Etichetta? Falla giusta!

Sportello Etichettatura

Crea la tua etichetta

Inoltra il tuo quesito

Riferimenti normativi

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

FAQ

Schede prodotto

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

Novità

TUTTE

Trova lo Sportello più vicino a te

Italia

<https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/>



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

ETICHETTATURA ALIMENTARE: STATO DELL'ARTE



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Riferimenti normativi

ORIZZONTALE

- Reg. UE 1169/2011
- D. Lgs 145/2017
- D. Lgs 231/2017

VERTICALE [se presente]

- Olio di oliva
- Confetture, marmellate, ...
- Pasta alimentare
- Etc.




Quando parliamo di «etichettatura» intendiamo ...

“**qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo** che si riferisce a un alimento e che figura **su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta** che accompagna o si riferisce a tale alimento”



... ma in generale le «informazioni al consumatore» sono:

“le **informazioni concernenti un alimento** e messe a disposizione del consumatore finale mediante **un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo**, compresi gli **strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale**”



Informazioni obbligatorie

- **Denominazione dell'alimento***
- Elenco degli **ingredienti**
- Ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provochino **allergie o intolleranze**
- Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (**QUID**)
- **Quantità** netta dell'alimento*
- **Termine minimo di conservazione/data di scadenza**
- Condizioni particolari di **conservazione e/o condizioni d'impiego**, se particolari
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti
- Sede dello **stabilimento di produzione o**, se diverso, **di confezionamento** [D. Lgs 145/2017]
- **Paese d'origine** o luogo di provenienza, ove previsto
- **Istruzioni per l'uso**, se necessario
- **Titolo alcolometrico volumico** per le bevande con tenore alcolico >1,2 %
- **Lotto** [D. Lgs 231/2017]
- **Dichiarazione nutrizionale**, salvo esenzioni

Sull'imballaggio o
sull'**etichetta ad esso apposta**

*** Devono essere riportate nello
stesso campo visivo**

Eventualmente integrate da specifiche indicazioni richieste dalla normativa di settore



Informazioni obbligatorie

- Vendita al minuto
- B2B e collettività
- Vendita a distanza (es. e-commerce)
- Somministrazione
- Prodotti non destinati al consumatore (es. semilavorati)

Preimballati
≠
Non preimballati



Altri requisiti



Pratiche leali
d'informazione



Lingua



Modalità di
presentazione
grafica



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Pratiche leali d'informazione

Le informazioni sugli alimenti:

- **non inducono in errore il consumatore** es. circa le caratteristiche dell'alimento (composizione, origine, proprietà, etc.), anche suggerendo la presenza di caratteristiche particolari quando sono in realtà comuni a prodotti analoghi
- sono **precise, chiare e facilmente comprensibili** per il consumatore
- non attribuiscono proprietà atte a prevenire, trattare o guarire una malattia umana
- i **divieti** e le **limitazioni** sono validi anche per **pubblicità e presentazione** degli alimenti **in tutte le sue forme** (es. brochure, e-commerce, etc.)



Requisiti linguistici

- Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere riportate in una **lingua facilmente comprensibile** da parte dei consumatori dei Paesi in cui l'alimento è commercializzato -> es. italiano in Italia, francese in Francia, etc.
- **Sono consentite 2 o più lingue**, ma è vietato riportare alcune indicazioni in una lingua e altre in un'altra lingua

Informazioni nutrizionali		
Valori medi per 100 gr di prodotto		
VALORE ENERGETICO	kcal	391
	kJ	1649
GRASSI	g	10,3
di cui saturi	g	3,2
di cui monoinsaturi	g	5,5
di cui polinsaturi	g	1,6
CARBOIDRATI	g	53,3
di cui zuccheri	g	11,4
PROTEINE	g	20,8
SALE	g	0,5

Per una buona conservazione del prodotto e delle sue particolari caratteristiche, si consiglia di tenerlo in luogo fresco, asciutto, al riparo da fonti luminose troppo intense.

- Keep cool and dry, do not expose to the sun.
- Kuhl und trocken lagern, den sonnensstrahlen nicht aussetzen.

Dopo l'apertura del pacchetto, il prodotto non utilizzato può essere conservato in un contenitore chiuso ermeticamente sino alla data di consumo consigliata indicata sulla confezione.

Da consumarsi preferibilmente entro il:
Best before:
Mindestens haltbar bis ende:

Modalità di presentazione

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere **riportate in un punto evidente**, in modo che siano **facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili**; inoltre, non devono risultare nascoste, oscurate, limitate o separate da altri elementi grafici o da scritte che possono interferire.


Le **dimensioni minime** dei caratteri, la cui parte mediana – **altezza della x** – è **pari o superiore a 1,2 mm** (oppure $\geq 0,9\text{mm}$ per imballaggi con superficie maggiore $< 80\text{ cm}^2$)



Presentazione e altezza caratteri

NON seguono le regole generale di altezza dei caratteri («x» minimo 1,2 mm).

Altezza minima cifre Qn	
Qn (g o ml)	Altezza minima (mm)
≤ 50	2
> 50 e ≤ 200	3
> 200 e ≤ 1000	4
> 1000	6



Sempre ≥ 3 mm



... e simboli!

Volume nominale

L – cL – mL
l – cl – ml

~~L. – LT – cc
l. – cL. – ℓ~~


Massa nominale

kg – g

~~kg. – Kg –
Gr – gr. – gr~~



Modalità di presentazione




Modalità di presentazione



Informazioni obbligatorie: gli errori più comuni

- **Assenza/errata denominazione dell'alimento**
- **Elenco degli ingredienti**
- **Allergeni (mancata evidenza grafica, ripetizione)**
- Diciture durabilità
- (Quantità)
- Dichiarazione nutrizionale (diciture, ordine, arrotondamenti)
- Norme di settore: regole e divieti!



Informazioni obbligatorie: gli errori più comuni

- Assenza/errata denominazione dell'alimento
- Elenco degli ingredienti
- Allergeni (mancata evidenza grafica, ripetizione)
- **Diciture durabilità**
 - (Quantità)
 - Dichiarazione nutrizionale (diciture, ordine, arrotondamenti)
- Norme di settore: regole e divieti!

Data produzione: 11/09/23

DATA DI SCADENZA:
30 giorni dalla data di produzione
compresa

Da cons. Pref. entro

Da consumarsi entro:

Best before:

Informazioni obbligatorie: gli errori più comuni

- Assenza/errata denominazione dell'alimento
- Elenco degli ingredienti
- Allergeni (mancata evidenza grafica, ripetizione)
- Diciture durabilità
- (Quantità)
- **Dichiarazione nutrizionale (diciture, ordine, arrotondamenti)**
- Norme di settore: regole e divieti!




Prodotto soggetto a calo di peso naturale.

Valori medi nutrizionali per 100 g. di prodotto			
energia	375 kcal	Grassi	29,9 g
Proteine	15,5 g	Grassi saturi	14,8 g
Carboidrati	25,5 g	Umidità	40,5 g
di cui zuccheri (lattosio)	1,1 g	Sale	0,709 g
	1,1 g	Ceneri	3,2 g

Informazioni obbligatorie: gli errori più comuni

- Assenza/errata denominazione dell'alimento
 - Elenco degli ingredienti
 - Allergeni (mancata evidenza grafica, ripetizione)
 - Diciture durabilità
 - (Quantità)
 - Dichiarazione nutrizionale (diciture, ordine, arrotondamenti)
-
- **Norme di settore: regole e divieti!**



Informazioni facoltative

- **Regole generali: CAPO V del Reg. UE 1169/2011 (art. 36 e 37)**
- Alcuni riferimenti specifici (es. claim nutrizionali e salutistici, «senza ...», biologico, etc.)

Attenzione anche a immagini, rappresentazioni grafiche, loghi, etc.

Informazioni facoltative

- **Non inducono in errore** il consumatore -> Pratiche leali d'informazione (art. 7)
 - **Non sono ambigue né confuse** per il consumatore
 - Sono, se del caso, **basate sui dati scientifici pertinenti**
 - Non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti
-

- 
- ✓ **Contenuto: informazioni obbligatorie (e facoltative)**
 - ✓ **Presentazione e posizionamento**
 - ✓ **Lingua**
 - ✓ **Pratiche leali d'informazione**

e AGGIORNAMENTI!

ETICHETTATURA ALIMENTARE: AGGIORNAMENTI



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Reg. UE 2117/2021

- **Etichettatura nutrizionale e ingredienti per vino e prodotti vitivinicoli aromatizzati dall'8 dicembre 2023**
 - Dichiarazione nutrizionale: può essere limitata all'energia («E» in kJ e kcal su 100 ml) su imballaggio/etichetta (**NB: DN completa per via elettronica*!**)
 - Elenco ingredienti: può essere fornito per via elettronica* (**NB: allergeni sempre su imballaggio/etichetta!**)

*non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti

Reg. UE 2117/2021

- Il Vino, il VS, il VSQ, il VSAQ, il VF e il VF gassificato possono essere sottoposti a processi di dealcolizzazione parziale o totale mediante:
 - Parziale evaporazione sottovuoto
 - Tecniche a membrana
 - Distillazione
- I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L'eliminazione dell'etanolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto.



Reg. UE 2117/2021

La designazione della categoria è accompagnata dai termini:

- «dealcolizzato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol;
- «parzialmente dealcolizzato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol;

NB! Con titolo alcolometrico effettivo inferiore a 10% vol. è obbligatorio indicare il TMC



Indicazioni obbligatorie – Art. 119 del Reg. UE 1308/2013

- Designazione della categoria (omettibile per DOP/IGT), da integrare se del caso con dealcolizzato/parzialmente dealcolizzato
- Dicitura DOP/IGP + nome della denominazione
- Titolo alcolometrico volumico effettivo (es. « ... % vol»)
- Indicazione della provenienza (es. «Prodotto in Italia»)
- Nome e indirizzo (Comune e Stato):
 - Imbottigliatore, o
 - Produttore (per spumante), o
 - Venditore (acquisto e commercializzazione spumante)
 - Importatore (vini importati)
- Tenore di zucchero (per spumante)
- Dichiarazione nutrizionale
- Elenco degli ingredienti
- TMC (se dealcolizzazione, quindi <10% alc)

-> specifiche riportate nel Reg. UE 33/2019

Modifiche del Reg. UE 2117/2021



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Posizionamento – Art. 40 del Reg. UE 33/2019

Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figurano sul recipiente **nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente**, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

[da ricordare anche la quantità!]



Posizionamento – Art. 40 del Reg. UE 33/2019

Le indicazioni obbligatorie seguenti possono figurare fuori del campo visivo di cui al medesimo paragrafo:

- a) gli allergeni , **se l'elenco degli ingredienti è fornito per via elettronica***;
- b) l'indicazione dell'importatore;
- c) il numero di lotto; e
- d) **il termine minimo di conservazione.»**

NB! Se l'elenco degli ingredienti è indicato sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso apposta, esso deve figurare sul recipiente nello stesso campo visivo e anche le sostanze allergeniche devono essere indicate in tale elenco, conformemente all'articolo 21 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Modifiche del Reg. UE 1606/2023



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Elenco degli ingredienti – **Art. 48 bis** del Reg. UE 33/2019

- «Uve» per indicare le materie prime uve e/o mosti di uve
- «Mosto di uve concentrato» per indicare «mosto di uve concentrato» e/o «mosto di uve concentrato rettificato»
- Per le categorie di composti enologici, nomi e numeri E il riferimento è il Reg. UE 934/2019 (All. I, parte A, tab. 2)
- “Regolatori dell’acidità” e “agenti stabilizzanti” che sono simili o reciprocamente sostituibili possono essere indicati con l’espressione “contiene... e/o”, seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale
- ...

Elenco degli ingredienti – **Art. 48 bis** del Reg. UE 33/2019

- Indicazione “Imbottigliato in atmosfera protettiva” o “Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva” al posto dell’indicazione degli additivi della categoria «gas di imballaggio»
- “Sciroppo zuccherino” e “sciroppo di dosaggio” (da sole o accompagnate tra parentesi da un elenco dei loro componenti) in caso di aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio

Smaltimento scorte

Il vino che soddisfa i requisiti di etichettatura di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano le regole relative all'etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 applicabili in entrambi i casi prima dell'8 dicembre 2023 e che sono stati prodotti ~~ed etichettati~~ prima di tale data possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Olio di oliva

3ª EDIZIONE

Aggiornata con i l'«etichettatura ambientale»
di cui all'art. 219, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e con
il Reg. delegato (UE) n. 2022/2104

- **Nuova normativa per le norme di commercializzazione dell'olio di oliva.** Vengono **abrogati il Regolamento (CEE) n. 2568/91** - relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti - e il **Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, sostituiti dai Reg. UE 2104/2022 e 2105/2022**
- Pubblicata la **3ª edizione della «Guida pratica dell'etichettatura degli oli di oliva»** a cura dell'ICQRF, con i nuovi riferimenti normativi e l'etichettatura ambientale (https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/media/ckeditor/2023/06/23/guida_pratica_all_etichettatura_dell_olio_d_oliva_3_edizione.pdf)



Origine

- **Proroga decreti origine nazionali fino al 31/12/2023** (Decreto 21 dicembre 2022, (GU Serie Generale n.96 del 24-04-2023) -> *«Considerata l'esigenza di prorogare i regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta, alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del regolamento (UE) n. 1169/2011»*
 - Grano per la pasta di semola di grano duro
 - Riso
 - Derivati del pomodoro
 - Latte e prodotti lattiero caseari
 - Carni suine trasformate



Etichettatura ambientale degli imballaggi

«I prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo»

- Imballaggi primari, secondari e terziari
- **Obbligatoria del 1° gennaio 2023**, con possibilità di smaltire le **scorte***
- B2C e B2B
- Mercato nazionale

* Ossia di imballaggi, pieni o vuoti, privi dei requisiti al 31/12/2022. Da dimostrare effettiva immissione in commercio/etichettatura (es. documenti di acquisto merce/ lotto di produzione dell'imballaggio e/o dell'etichetta).



Linee Guida

Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le Linee Guida sull'etichettatura ambientale ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/Linee_guida_etichettatura_ambientale_27.09.2022.pdf



Ministero della transizione ecologica

Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Quali componenti?

IMBALLAGGIO MONOCOMPONENTE



IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Quali componenti?

IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE



Si considera **separabile manualmente** una componente che l'utente può separare completamente, e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili (es. forbici, coltelli, etc.)*.

Le informazioni sono da riportare per ciascuna componente separabile manualmente.

* IL CASO DEL «TAPPO» : deve necessariamente essere separato dalla bottiglia per la fruizione del prodotto. Anche se la sua separazione dalla bottiglia prevede l'utilizzo di uno strumento come l'apribottiglia, il tappo si considera separabile e deve essere identificato e prevedere le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta.

Informazioni

IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE con COMPONENTI SEPARABILI MANUALMENTE

BOTTIGLIA	CAPSULA	TAPPO
GL 71	PVC 3	C/LDPE 90
VETRO	PLASTICA	PLASTICA
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune		

OBBLIGATORIE

- Identificazione del materiale (codice alfanumerico Decisione 129/97/CE) -> **B2B e B2C**
- Indicazioni per la raccolta -> **B2C**



Informazioni

IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE con COMPONENTI SEPARABILI MANUALMENTE

BOTTIGLIA	CAPSULA	TAPPO
GL 71	PVC 3	C/LDPE 90
VETRO	PLASTICA	PLASTICA
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune		

ALTAMENTE CONSIGLIATE

- Identificazione del componente separabile manualmente
- Invito al consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune



Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

- La Decisione è strutturata in 7 allegati (plastica – carta e cartone – metalli – legno – tessili – vetro – composti)
- Il codice è costituito da un'abbreviazione e da un numero (es. per la carta «PAP 22»))

ALLEGATO III

Sistema di numerazione e abbreviazioni per i metalli

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Acciaio	FE	40
Alluminio	ALU	41
		42
		43
		44
		45
		46
		47
		48
		49

ALLEGATO VI

Sistema di numerazione e abbreviazioni (!) per il vetro

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Vetro incolore	GL	70
Vetro verde	GL	71
Vetro marrone	GL	72
		73
		74
		75
		76
		77
		78
		79



Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

COMPOSTO

«l'imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell'imballaggio»

REGOLA DEL 5%:


- peso del materiale non prevalente <5% del peso totale dell'imballaggio: si considera MONOMATERIALE (All. da I a VI della Decisione)
- peso del materiale non prevalente >5% del peso totale dell'imballaggio: si considera COMPOSTO (All. VII della Decisione)



Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

Es. confezione costituita da plastica (materiale prevalente) e carta



Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

ALLEGATO VII

Sistema di numerazione e abbreviazioni (*) per i composti

Materiale	Abbreviazioni (*)	Numerazione
Carta e cartone/metalli vari		80
Carta e cartone/plastica		81
Carta e cartone/alluminio		82
Carta e cartone/latta		83
Carta e cartone/plastica/alluminio		84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta		85
		86
		87
		88
		89
Plastica/alluminio		90
Plastica/latta		91
Plastica/metalli vari		92
		93
		94
Vetro/plastica		95
Vetro/alluminio		96
Vetro/latta		97
Vetro/metalli vari		98
		99

(*) Composti: C più l'abbreviazione corrispondente al materiale predominante (C/).




Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

C/materiale prevalente in peso + numero della combinazione

Es. capsula costituita da plastica (PVC) e alluminio (>5%)



Verifica le disposizioni del tuo comune



Quali componenti?

IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE con COMPONENTI NON SEPARABILI MANUALMENTE

I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente (es. etichetta non separabile manualmente dalla bottiglia), devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale (bottiglia) e, se destinati al consumatore finale, le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale -> bottiglia).

Es. bottiglia con etichetta NON separabile manualmente (chiaramente il tappo è separabile manualmente e va dunque etichettato)

BOTTIGLIA

GL 71

RACCOLTA VETRO

Verifica le disposizioni del tuo Comune



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Responsabilità

- i **produttori** degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio avendo contezza della sua effettiva composizione

MA

- gli **utilizzatori** spesso definiscono grafica e layout dell'etichettatura finale e forniscono le informazioni al consumatore



RESPONSABILITÀ CONVIDISA

e regolata tramite accordi commerciali o contrattuali che definiscano il punto della filiera in cui si concretizzi tale onere



Modalità grafica


Gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati.

Forma grafica e lay-out liberamente scelti, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi della normativa, garantendo dunque che al consumatore vengano fornite le informazioni necessarie per effettuare una corretta raccolta degli imballaggi.

Per garantire la leggibilità, si ritiene opportuno far riferimento a quanto già specificato dal Regolamento UE 1169/2011 rispetto all'altezza minima dei caratteri (minimo 1,2 mm con riferimento alla lettera "x").



Modalità grafica



Modalità grafica



Indicazioni su tappo

+



Indicazioni su capsula

+



Indicazioni su bottiglia

OPPURE



Indicazioni su corpo principale/etichetta/
imballaggio di presentazione



Modalità grafica

È consentito ricorrere a strumenti digitali (es. APP, QR code, siti internet).

In questi casi è necessario che venga riportata sull'imballaggio un'indicazione circa le modalità mediante le quali il consumatore può ricercare le informazioni sulla raccolta tramite gli strumenti digitali o i siti web. Le informazioni riportate tramite tali canali devono risultare facili e dirette, puntuali e non di difficile interpretazione.



Possono essere particolarmente utili nel caso di piccoli imballaggi, pack multilingua oppure imballaggi neutri (cioè gli imballaggi non stampati che non prevedono una grafica o l'apposizione di alcuna simbologia e informazione)

Per un corretto smaltimento
scannerizza il codice QR



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO